

AVVERTENZA: questo standard viene fornito a titolo esemplificativo degli accordi che i datori di lavoro privati possono stipulare coi dipendenti per avviare lo svolgimento della prestazione lavorativa nella modalità del c.d. Lavoro Agile e non deve intendersi in alcun modo quale fornitura di consulenza, presentando delle indicazioni del tutto generiche e da adattare ad ogni singolo caso.

Accordo di lavoro agile a tempo determinato

TRA Azienda (P.I. e C.F.) con sede legale in, via (la "Società")

E
il Sig. (C.F.) nato a il e residente a in via n. (il "Lavoratore")

congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

Il Lavoratore è stato assunto in data odierna alle dipendenze della Società con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica e mansioni di ed inquadramento nel livello del CCNL di riferimento (il "Rapporto di Lavoro");

al Lavoratore è assegnata, a fini amministrativi la sede di lavoro di (la "Sede di Lavoro");

in attuazione del progetto di *Smart Working* avviato dalla Società in data al fine di incrementare la competitività e al fine di consentire al personale di nuova assunzione che ne faccia richiesta una più agevole conciliazione dei temi di vita e di lavoro, con la stipulazione del presente accordo (l'"Accordo") le Parti intendono disciplinare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del Lavoratore secondo la modalità del c.d. Lavoro agile di cui agli art. 18 e ss. l. n. 81/2017.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA IN REGIME DI LAVORO AGILE

Le Parti convengono di avviare a partire dal e con termine al compreso l'avvio della modalità di esecuzione della prestazione di lavoro nella modalità Lavoro agile .

Fermi restando i limiti di durata massima della prestazione lavorativa giornaliera e settimanale, così come previsti in applicazione del CCNL le Parti concordano che entro il limite di giornate lavorative a settimana, il Lavoratore presterà la propria attività lavorativa, di norma, presso la propria residenza o, all'occorrenza, presso altro luogo che dovrà essere previamente comunicato alla Società nella persona del suo Responsabile diretto identificato nella persona di con un preavviso di almeno n. giorni.

Nel rispetto del predetto limite di giornate lavorative che verranno di volta in volta concordate con il Responsabile nel quadro della programmazione delle attività, nonché preventivamente comunicate alla Società, il Lavoratore è libero di organizzare i tempi e i modi della prestazione lavorativa resa in regime di Lavoro Agile, nel rispetto degli obiettivi

definiti dal presente Accordo, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro subordinato e della normativa in materia di orario di lavoro prevista dal d.lgs. n. 66/2003 e dal CCNL applicato con riferimento, in particolare, ai riposi giornalieri ed alle pause.

Le Parti concordano che il Lavoratore potrà concordare e definire con il Responsabile delle fasce orarie di collegamento da remoto con diritto in ogni caso a sospendere ogni forma di collegamento da remoto nella fascia oraria tra e tra per la consumazione del pasto.

Il Lavoratore durante l'esecuzione della prestazione nella modalità Lavoro agile non sarà in ogni caso autorizzato a rendere la prestazione in periodo notturno ossia nella fascia oraria tra le ore 24.00 e le ore 5.00 ovvero nella più ampia fascia oraria comprendente anche il periodo notturno concordata con il Responsabile .

Non sono in ogni caso previste prestazioni straordinarie, notturne o festive .

STRUMENTI DI LAVORO E CONNESSIONE

Durante la Prestazione lavorativa resa in regime di Lavoro Agile il Lavoratore, per rendere la propria attività, utilizzerà il cellulare aziendale, nonché il pc portatile aziendale, sul quale sono installati i *software* e gli applicativi necessari per l'esecuzione della prestazione di lavoro.

Il pc aziendale (comprensivo di tutti i *software* ed applicativi in esso installati dalla Società o dal Lavoratore, previa autorizzazione del Responsabile) nonché il telefono cellulare aziendale in dotazione del Lavoratore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 l. n. 300/1970, strumenti per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, le relative informazioni dagli stessi ricavabili potranno essere utilizzate a tutti i fini connessi al Rapporto di Lavoro. A tal fine, si rinvia integralmente alla regolamentazione aziendale dettata in materia di Uso degli Strumenti di lavoro e disciplina dei Controlli, nonché all'Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali già consegnata e allegata al contratto di assunzione.

Durante la prestazione lavorativa resa in regime di Lavoro Agile la connessione ad *internet*, ed i relativi costi, restano a carico del Lavoratore.

Qualora, durante la prestazione lavorativa resa in regime di Lavoro Agile, si verificano problemi di natura tecnica che impediscano o rendano comunque difficoltosa la connessione ad *internet* od il collegamento del pc aziendale in remoto, il Lavoratore è tenuto a comunicarlo tempestivamente al suo Responsabile al fine di concordare le modalità di gestione dei guasti/anomalie etc.. I costi di ripristino dei guasti e/o malfunzionamenti connessi al collegamento da remoto, non imputabili al lavoratore, restano in carico alla Società.

RISERVATEZZA E CUSTODIA

Il Lavoratore è responsabile della corretta tenuta e cura di tutta la strumentazione aziendale in sua dotazione per l'espletamento della prestazione lavorativa in regime di lavoro agile.

Durante la prestazione lavorativa resa in regime di lavoro agile il Lavoratore si impegna a mantenere gli obblighi di riservatezza relativi a qualsiasi documentazione aziendale od altre informazioni o notizie appartenenti o relative alla Società, di cui venga o è già venuto a conoscenza, direttamente o indirettamente, durante il Rapporto di Lavoro. A tal fine, si rinvia integralmente alla regolamentazione aziendale dettata in materia di Riservatezza già consegnata e allegata al contratto di assunzione.

Qualora la prestazione lavorativa resa in regime di lavoro agile sia espletata in un luogo differente dal domicilio il Lavoratore adotterà tutte le cautele necessarie a proteggere la riservatezza dei dati e documenti aziendali, quali, a titolo esemplificativo:

non lasciare il pc incustodito;
spegnere il pc portatile aziendale quando non è in uso;

dotare il pc portatile di pellicola protettiva per schermo 3M per evitare la visione laterale;
accedere esclusivamente a connessioni *internet wireless* protette da apposite chiavi di rete crittografate. Etc.

POTERE DI CONTROLLO E DISCIPLINARE

Con riferimento alla prestazione resa in regime di lavoro agile la Società si riserva il diritto di verificare l'effettivo svolgimento della prestazione da parte del Lavoratore, nonché il livello di avanzamento delle attività allo stesso assegnate, anche mediante la consultazione dei dati e delle informazioni ricavabili dagli strumenti di lavoro in sua dotazione (pc portatile aziendale e cellulare aziendale) .

A tal fine, durante la prestazione resa in regime di lavoro agile il Lavoratore si impegna a garantire il collegamento nelle fasce orarie definite nel presente accordo sia a mezzo *e-mail*, che a mezzo telefono (*Skype* etc.), nonché a fornire a richiesta del Responsabile tempestivi aggiornamenti in merito all'attività svolta o in corso.

Eventuali infrazioni ed addebiti disciplinari saranno soggetti all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal CCNL di riferimento, al quale sul punto si rinvia integralmente.

In aggiunta a quanto previsto dal Codice disciplinare di cui al CCNL di riferimento ed in aderenza al contenuto dello stesso, costituiranno, altresì, infrazioni sanzionabili disciplinarmente, nel quadro delle fattispecie previste dal CCNL, le seguenti condotte:

l'installazione da parte del Lavoratore di *software* e/o applicativi sul pc portatile aziendale senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Responsabile;

il mancato collegamento nelle fasce orarie concordate che equivarrà ad assenza ingiustificata;

l'utilizzo abusivo o comunque improprio da parte del Lavoratore degli strumenti aziendali in dotazione (pc portatile; telefono aziendale; etc) durante la prestazione lavorativa resa in regime di lavoro agile;

l'inosservanza da parte del Lavoratore delle policy interne in materia di Riservatezza; Etc.

SICUREZZA SUL LAVORO

Durante la prestazione lavorativa resa in regime di lavoro agile, il Lavoratore manterrà la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché la tutela contro l'infortunio *in itinere*, purché la scelta relativa al luogo di esecuzione della prestazione sia coerente con gli obiettivi aziendali e gli obiettivi definiti dalle parti nel presente accordo e risponda a criteri di ragionevolezza dettati dalle necessità connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa e alle necessità di conciliazione vita-lavoro .

Il lavoratore dà atto con la sottoscrizione del presente accordo che è stato informato e formato in merito ai rischi generici e specifici connessi allo svolgimento della prestazione e si obbliga ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la propria incolumità psico-fisica, adottando tutte le misure di sicurezza all'uopo necessarie, in ossequio a quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 81/2008 e dal DVR predisposto dalla Società .

Con cadenza annuale la Società consegnerà al Lavoratore un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del Rapporto di Lavoro, con particolare riferimento alla prestazione lavorativa resa in regime di lavoro agile.

DURATA E RECESSO

Il presente Accordo avrà efficacia dal e cesserà il

In presenza di un giustificato motivo, ciascuna delle Parti potrà recedere dall'Accordo prima della scadenza del termine, previa comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'Accordo si intenderà così risolto alla data in cui la parte non recedente riceverà tale comunicazione.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di recesso prima della scadenza del termine :

Ad es. impedimenti di natura soggettiva;

Ad es. esigenze organizzative che richiedano la presenza in sede; Ad. es. mancato raggiungimento di specifici obiettivi;

Etc.

CONDIZIONI CONCLUSIVE

Per quanto non previsto dal presente Accordo restano invariate tutte le altre condizioni contrattuali in essere così come regolate dalla legge, dal contratto collettivo e dagli accordi individuali .

Luogo e data La Società Il Lavoratore
